



OSSERVATORIO SULLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA N. 2/2024

1. LA SENTENZA DEL 31 GENNAIO 2024 NEL CASO UCRAINA C. RUSSIA: ALCUNE SOLUZIONI E MOLTE QUESTIONI IRRISOLTE NELL'INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE SUL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

[Application of the ICSFT and of the ICERD](#)

1. *Introduzione*

Si è concluso il 31 gennaio 2024, con la sentenza nel merito adottata dalla Corte internazionale di giustizia, il caso che, sin dal 2017, vedeva contrapposte l'Ucraina e la Federazione Russa, in relazione all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione internazionale sulla repressione del finanziamento al terrorismo (d'ora in avanti, ICSFT) e della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (d'ora in avanti, CERD).

La sentenza ha accertato la violazione da parte della Federazione Russa dell'art. 9 (1) ICSFT, relativo agli obblighi di investigare i casi di presunta violazione della Convenzione, degli articoli 2(1)(a) e 5(e)(v) CERD, con particolare riferimento all'attuazione del sistema educativo in Crimea dopo il 2014, nonché dell'ordinanza sulle misure provvisorie adottata dalla Corte nel 2017, riguardante alcune restrizioni applicate dalla Federazione Russa al Mejlis e il divieto di agire in modo tale da aggravare o ampliare la controversia tra le Parti.

La pronuncia della Corte offre numerosi spunti di riflessione, affrontando diverse ipotesi di violazione, anche molto diverse tra di loro, contestate dall'Ucraina alla Federazione Russa, contribuendo a sciogliere alcuni nodi interpretativi che riguardavano entrambi gli strumenti convenzionali oggetto della controversia. Ad esempio, la Corte ha individuato l'esatta connotazione da attribuire al termine 'fondi' ai sensi dell'art. 1 (1) della ICSFT (giungendo, peraltro, a una definizione di difficile applicazione pratica, come sottolineato dalla giudice Charlesworth nella sua opinione separata) e al termine 'discriminazione razziale' ai sensi dell'art. 1 (1) della CERD così come gli elementi necessari ad accertare la consapevolezza circa le finalità terroristiche di un atto ai fini della ICSFT.

D'altro canto, la sentenza ha lasciato dei nodi irrisolti. Il presente contributo si soffermerà solo su alcuni di essi e limitatamente agli obblighi convenzionali di prevenzione e repressione del finanziamento al terrorismo nell'ambito dell'ICSFT. Infatti, da un lato, pur avendo accertato la violazione dell'obbligo di investigare sancito dall'art. 9 (1) ICSFT da parte

della Federazione Russa, la Corte ha mancato di chiarire l'esatto perimetro interpretativo di tale disposizione, la cui portata resta ancora, per certi versi, incerta. Dall'altro, non convince interamente la conclusione negativa della Corte circa la violazione dell'obbligo di prevenzione del finanziamento al terrorismo.

2. *La Corte internazionale di giustizia e la ICSFT*

La sentenza è la prima pronuncia in assoluto che riguarda l'esame della ICSFT da parte della Corte internazionale di giustizia, pertanto, erano svariati i margini di incertezza circa il possibile esito del caso. La Corte ha dovuto chiarire anzitutto alcune questioni preliminari relative alla portata dello strumento convenzionale, quale la nozione di 'fondi' ai sensi della Convenzione, mentre aveva già escluso, nella sentenza sulle obiezioni preliminari adottata nel 2019 (in particolare ai paragrafi 59 e seguenti), che la Convenzione potesse includere anche questioni relative alla responsabilità dello Stato per finanziamento del terrorismo. La Corte, infatti, aveva ritenuto che, mentre il finanziamento del terrorismo è vietato quando commesso da individui (siano essi privati oppure organi), la Convenzione non si occupa del finanziamento al terrorismo da parte dello Stato né della responsabilità dello Stato in questi casi, ma impone esclusivamente obblighi di prevenzione e repressione di tale condotta, a prescindere dalla natura privata o pubblica del suo autore.

La Corte ha poi dovuto accertare se la Federazione Russa avesse violato l'art. 8 concernente l'obbligo di prendere misure per identificare, individuare e congelare o sequestrare qualunque fondo allocato per la commissione di atti illeciti coperti dalla Convenzione, l'art. 9 (1), relativo all'obbligo di investigare le segnalazioni ricevute circa la presenza di eventuali sospettati sul proprio territorio, l'art. 10, che pone un obbligo *aut dedere aut judicare*, l'art. 12 (1), in materia di assistenza e cooperazione nelle investigazioni o procedimenti di estradizione e l'art. 18 (1), che sancisce l'obbligo di cooperare nella prevenzione dei reati proibiti dall'art. 2. La Corte ha ritenuto non provate tutte le presunte violazioni addotte dall'Ucraina, a eccezione di quella relativa all'art. 9 (1), in relazione alla quale ha accertato la violazione dell'obbligo di investigare da parte della Federazione Russa.

3. *L'art. 9 e l'obbligo di investigare casi di finanziamento al terrorismo*

Tra i motivi di ricorso addotti dall'Ucraina in relazione all'ICSFT, l'unico che la Corte ha ritenuto fondato riguarda la violazione dell'art. 9 (1), concernente l'obbligo di investigare i fatti riguardanti un episodio di finanziamento del terrorismo, quando lo Stato contraente abbia ricevuto informazioni in tal senso. L'Ucraina ha affermato di aver inviato più volte alla Federazione Russa informazioni che, a suo dire, avrebbero fatto scattare l'obbligo contenuto nell'art. 9. La Federazione Russa ha negato qualunque violazione, sostenendo la necessità di ricevere delle informazioni più dettagliate affinché l'obbligo di investigare sorgesse ed evidenziando in particolare i motivi che avrebbero potuto condurre all'esistenza di un "ragionevole sospetto" e quindi alla necessità di ulteriori indagini, a suo dire non presenti nel caso di specie. Secondo la posizione della Federazione Russa, dunque, l'art. 9 (e in particolare il termine "informazioni") doveva essere interpretato in senso restrittivo, in quanto non ogni informazione ricevuta faceva sorgere l'obbligo di procedere con un'indagine.

Nell'individuare la soluzione alla questione sottoposta, la Corte si è soffermata, in particolare, su due aspetti, che ha ritenuto dirimenti al fine di valutare l'esistenza della violazione.

In primo luogo, occorre qualificare le informazioni che fanno sorgere l'obbligo di investigare. L'art. 9, infatti, richiede che uno Stato debba prendere le misure necessarie per investigare un presunto atto illecito, quando riceve informazioni che una persona che ha commesso o si ritenga aver commesso un reato ai sensi dell'art. 2 sia presente nel suo territorio. La disposizione, tuttavia, non fornisce alcun elemento utile a comprendere quali siano esattamente le informazioni rilevanti in tal senso, il livello di dettaglio richiesto o la tipologia di indizi che la segnalazione debba contenere affinché lo Stato debba attivarsi. La norma è formulata in termini estremamente generici, tali da lasciare un margine di apprezzamento molto ampio allo Stato.

I termini utilizzati potrebbero essere interpretati come indicanti un obbligo di condotta: «*shall take such measures as may be necessary under its domestic law to investigate the facts contained in the information*» (art. 9, par. 1). L'adempimento di tale obbligo dovrebbe infatti ottenersi mediante l'adozione di tutte quelle misure necessarie a gettare luce sulle informazioni ricevute. Senza soffermarsi sulla connotazione dell'obbligo in parola, la Corte ha adottato un'interpretazione ampia della disposizione, chiarendo che l'apertura di un'indagine effettiva («*a meaningful investigation*», paragrafi 105 e 108) è parte essenziale dell'adempimento dell'obbligo in questione. Essa, infatti, ha precisato che in presenza di informazioni sufficienti lo Stato Parte è tenuto ad avviare un'indagine sui fatti. Di conseguenza, la disposizione assume piuttosto le caratteristiche di un obbligo di risultato, laddove il risultato, se si verificano le condizioni da essa previste, è l'apertura dell'indagine e non l'esito dell'indagine stessa. Tale interpretazione è da accogliere con favore, perché consente alla disposizione di dispiegare pienamente il suo effetto utile che, invece, potrebbe venire meno se si prediligesse una lettura che impone solo l'adozione delle 'misure necessarie' ad indagare sui fatti segnalati.

Occorre rilevare che può essere complesso identificare l'esatto momento in cui l'obbligo di investigare esiste per lo Stato. La sua attuazione sorge quando le condizioni previste dalla stessa Convenzione si verificano. Il problema, tuttavia, è proprio individuare il momento esatto in cui le condizioni previste dall'art. 9 possano dirsi soddisfatte. A tal fine, se da un lato, l'obbligo fosse subordinato alla piena certezza dell'esistenza di un episodio di finanziamento del terrorismo, sarebbe privo di senso poiché, come la stessa Corte rileva, «*it is precisely the purpose of an investigation to uncover the facts necessary to determine whether a criminal offence has been committed*» (para. 103). D'altro canto, l'obbligo in parola non prescrive allo Stato di investigare qualunque accusa di finanziamento al terrorismo: esso, ricorda la Corte, subordina l'avvio dell'indagine alla ricezione di informazioni "sufficienti" relative alla presunta commissione di un reato di finanziamento del terrorismo da parte di una persona presente sul suo territorio. È significativo che l'aggettivo qualificativo delle informazioni ('sufficienti') non sia presente nella disposizione in parola (che si limita a parlare di 'informazioni' sulla presenza del sospettato sul territorio dello Stato), ma viene individuato dalla Corte come elemento utile a determinare se l'obbligo di investigare esiste o meno.

Tuttavia, la Corte non è andata oltre e, limitandosi a richiedere delle 'informazioni sufficienti', non ha di fatto fornito un chiarimento sostanziale sull'esatta soglia prevista dall'art. 9, passando immediatamente ad analizzare il comportamento della Federazione Russa. Così, la Corte, pur partendo dalla premessa secondo la quale avrebbe considerato «*the evidentiary threshold for the obligation to investigate the facts [...] to arise*» (par. 103), si è limitata a sottolineare che l'accusa ai danni del sospettato non dovesse essere provata e che lo Stato dovesse agire quando avesse ricevuto informazioni 'sufficienti' (paragrafi 103 e 105), senza però esprimersi su quali e quante informazioni si debbano ritenere 'sufficienti' ai sensi dell'art. 9. Pur non potendo fornire indicazioni eccessivamente specifiche, che altrimenti inciderebbero sul

marginale discrezionale lasciato allo Stato dall'art. 9, la qualificazione proposta dalla Corte è senz'altro utile a qualificare l'obbligo previsto dall'art. 9 che, in caso contrario, vincolerebbe lo Stato ad agire ogni qualvolta ricevesse una segnalazione (ipoteticamente, anche infondata), imponendo un carico eccessivamente oneroso in capo allo Stato.

Pertanto, la Corte avrebbe potuto soffermarsi più ampiamente sull'obbligo tracciato dall'art. 9, chiarendone la portata con maggiore dettaglio. Questo avrebbe consentito di individuare in modo più preciso le condizioni che fanno sorgere l'obbligo a carico dello Stato, contribuendo anche all'identificazione di elementi utili a costruire uno standard più o meno oggettivo al quale lo Stato potrebbe far riferimento per decidere se agire o meno, pur conservando un indispensabile margine di apprezzamento, necessario per valutare le circostanze dei casi di volta in volta segnalati. Invece, la pronuncia della Corte consente di fare ciò solo parzialmente, in particolare nei paragrafi dedicati all'esame del comportamento dello Stato convenuto. La Corte, infatti, afferma che le informazioni fornite dall'Ucraina includevano una sintesi delle violazioni presumibilmente commesse dai sospettati, i nomi dei sospettati, i dettagli riguardanti i conti utilizzati e la tipologia di oggetti acquistati con i fondi forniti (par. 107) e che dunque queste informazioni, nel loro complesso, soddisfacevano la soglia prevista dall'art. 9. Pur fornendo indicazioni puntuali sulla violazione nel caso di specie, sembra mancare, quindi, l'esame di quell' "evidentiary threshold" in termini più generali, che potrebbe guidare il comportamento degli Stati in casi futuri. Ad esempio, la Corte avrebbe potuto precisare che le informazioni sono da ritenersi 'sufficienti' ai sensi dell'art. 9 (1) quando consentono di identificare i sospettati (quindi, il presunto autore dell'atto illecito) e di accertare che la condotta contestata ricade nell'ambito della Convenzione.

Il secondo aspetto su cui la Corte ha speso alcune considerazioni è quello di natura temporale. Infatti, ha ravvisato che, in alcuni dei casi segnalati dall'Ucraina, la Federazione Russa si è limitata a rispondere che l'«*investigative and operational work to identify the persons mentioned... is being processed at [the] current times*» (par. 109) e che, circa un anno dopo la ricezione delle segnalazioni, molti sospettati non erano stati neppure identificati. Tuttavia, anche in relazione a questo aspetto, la Corte non si è soffermata sul requisito temporale dell'esecuzione di tale obbligo, limitandosi a riscontrare l'inadempimento della Federazione Russa. Essa, chiaramente, non avrebbe potuto indicare un limite temporale preciso entro il quale eseguire l'obbligo, poiché esso dipende anche dalle caratteristiche peculiari di ciascun ordinamento giuridico. Tuttavia, la Corte avrebbe potuto quantomeno menzionare che tale obbligo va eseguito in un tempo ragionevole, tale da non privare la disposizione del suo effetto utile, rendendo così vano l'obbligo previsto.

La Corte, già in passato, si era espressa sul limite temporale entro il quale eseguire un obbligo convenzionale, ad esempio, nel contesto dell'esecuzione dell'obbligo *aut dedere aut judicare* nel caso *Belgio c. Senegal*. In quell'occasione, la Corte aveva ricordato che, pur non essendo presente alcun limite temporale esplicito nell'art. 7 della Convenzione contro la tortura, l'obbligo andava eseguito in tempi ragionevoli, in maniera compatibile con l'oggetto e lo scopo della Convenzione nella quale è inserito (par. 114). Considerazioni analoghe avrebbero contribuito a individuare in modo più puntuale i contorni dell'obbligo previsto dall'art. 9, che appaiono tanto più necessari dato il carattere generico della disposizione in parola e l'importante margine di discrezionalità da questa lasciato allo Stato.

Un'ultima riflessione merita, infine, la decisione della Corte di non individuare alcun tipo di riparazione per la violazione accertata. Infatti, nelle motivazioni, la sentenza si è limitata a riscontrare la violazione dell'art. 9 (1), a ricordare che l'obbligo continua a esistere e che, pertanto, la Federazione Russa ha l'obbligo di intraprendere le indagini opportune in relazione

a tutte le accuse sufficientemente argomentate di finanziamento al terrorismo nell'Ucraina orientale (par. 149). Nel dispositivo, invece, non vi è traccia neppure del riferimento a quest'ultima precisazione circa la perdurante esistenza dell'obbligo primario: la Corte si è limitata a riscontrare la violazione dell'art. 9 (1) e respingere tutte le altre richieste dell'Ucraina.

Quest'ultima aveva, invece, richiesto che la Corte ordinasse anche la cessazione delle violazioni (se ancora in corso), garanzie di non ripetizione e il risarcimento del danno materiale e morale subito, anche in nome e per conto dei propri cittadini (par. 27 della sentenza). Sebbene l'Ucraina avesse formulato delle richieste estremamente ambiziose in termini di riparazione (si vedano, più nel dettaglio, par. 134 del ricorso, par. 42 ss. Verbatim Record CR 2023/9 e par. 654 della Memoria scritta dell'Ucraina), senza ricostruire il nesso di causalità tra le violazioni della Federazione Russa relative all'obbligo di investigare e il danno contestato, l'assenza di qualunque accenno a un'eventuale riparazione per gli atti illeciti commessi dalla Federazione Russa lascia perplessi. Pur escludendo, infatti, l'ipotesi del risarcimento del danno (particolarmente indicato per danni di tipo materiale), la decisione avrebbe forse potuto adottare qualche misura di specifica soddisfazione. D'altra parte, già in altri casi, la Corte aveva ritenuto che la dichiarazione dell'esistenza della violazione costituisse adeguata soddisfazione per lo Stato ricorrente (ad esempio, nei casi del *Genocidio in Bosnia – 2007* – e della controversia *Costarica c. Nicaragua – 2015*) e tale dichiarazione compare anche in relazione alle violazioni in ambito CERD nel caso in analisi (par. 401 della sentenza) mentre, in relazione alla ICSFT, è mancato anche un accenno a questa ipotesi, che pure avrebbe potuto segnalare l'esistenza di una conseguenza, ancorché simbolica, collegata alla violazione commessa.

4. *La prevenzione del finanziamento del terrorismo*

In merito alla violazione dell'art. 18 (1) ICSFT, che codifica l'obbligo di prevenzione del finanziamento al terrorismo, l'Ucraina aveva sostenuto che la Federazione Russa non avesse adottato almeno quattro misure utili a prevenire il finanziamento al terrorismo (par. 134): misure per evitare che individui appartenenti agli organi dello Stato finanziassero atti di terrorismo, per indagare su individui (privati) che stessero apertamente finanziando atti di terrorismo o per prevenire tale finanziamento, per pattugliare il proprio confine in modo da evitare il trasferimento di armi e altre forme di supporto ai gruppi armati e, infine, per monitorare e interrompere le reti di supporto finanziario operanti sul territorio russo.

Come correttamente eccepito dalla Federazione Russa, l'art. 9 non impone un dovere di prevenzione in senso stretto, ma piuttosto un obbligo di cooperare nella prevenzione del finanziamento al terrorismo, ponendo dunque l'accento sulla dimensione 'collettiva' dell'attività di prevenzione. Lo Stato convenuto aveva inoltre sottolineato che tale dovere andasse in ogni caso inteso come un obbligo di condotta e non di risultato, che si può ritenere soddisfatto meramente tramite l'adozione di un quadro normativo adeguato. La lettura fornita dalla Federazione Russa, però, sembra eccessivamente restrittiva e pare quasi svuotare l'art. 18 del suo senso più genuinamente preventivo. Infatti, è senz'altro da condividere la posizione secondo la quale l'obbligo codificato nell'art. 18 costituisca un obbligo di condotta che, pertanto, non impone allo Stato Parte di raggiungere il risultato della prevenzione. Tale impostazione, infatti, è coerente con l'approccio sposato dalla CIG in materia di obblighi di prevenzione, laddove la Corte ha sottolineato già in passato che tali doveri costituiscono obblighi di condotta, che non impongono di raggiungere in termini assoluti la prevenzione dell'atto indesiderato, ma contemplano l'ipotesi che l'atto illecito si verifichi. Pertanto, la responsabilità dello Stato non sorgerebbe nel caso in cui esso avesse messo in pratica tutte le

misure a sua disposizione per prevenire l'illecito (*Bosnia c. Serbia*, 2007, par. 430). Lo stesso potrebbe dirsi per l'obbligo codificato dall'art. 18, nel senso che esso impone di cooperare nella prevenzione degli illeciti proibiti dalla convenzione, prendendo tutte le misure praticamente possibili a tal fine, ma non impone un dovere assoluto di prevenire il finanziamento al terrorismo. Se lo Stato ha adottato tutte le misure in suo potere e, nonostante ciò, ha fallito, l'obbligo non sarebbe violato.

Da questa considerazione non può tuttavia dedursi che l'obbligo in parola si limiti a richiedere l'adozione di un quadro normativo adeguato. Questo, infatti, sarebbe in contrasto con la formulazione adottata dall'art. 18, come la stessa Corte riconosce (par. 139), dato che la disposizione richiede di prendere «*all practicable measures, inter alia, by adapting their domestic legislation, if necessary*». La formulazione adottata chiaramente implica che sia lo Stato a individuare le misure più adeguate e necessarie per raggiungere lo scopo auspicato dalla disposizione e l'adozione della normativa interna a tal fine costituisce solo una delle tante misure possibili a tal fine (par. 140).

Individuata la portata dell'obbligo sancito dall'art. 18 (1), la Corte ha poi proceduto a verificare se la Federazione Russa avesse violato o meno i propri obblighi nascenti da questa disposizione. La Corte ha respinto tutte e quattro le motivazioni addotte dall'Ucraina. Di queste, la prima, che richiedeva alla Corte di accertare la responsabilità della Russia per non aver prevenuto che i propri funzionari finanziassero il terrorismo («*failed to direct its officials to refrain from providing assets to groups known to commit acts of terrorism in Ukraine*», par. 134), merita particolare attenzione, per via del collegamento che si instaura fra questo rilievo e il più generale obbligo della Federazione Russa di non finanziare il terrorismo internazionale.

Come ricordato, la Corte, già nella sentenza relativa alle obiezioni preliminari, adottata nel 2019, aveva sottolineato che il finanziamento da parte di uno Stato di atti di terrorismo è escluso dall'ambito di applicazione della ICSFT (sottolineando che ciò non implica, automaticamente, che il finanziamento del terrorismo da parte di uno Stato sia lecito ai sensi del diritto internazionale). Il termine 'any person' impiegato dall'art. 2 della Convenzione doveva essere interpretato in senso estensivo, includendo quindi sia individui privati sia organi dello Stato e ricordando che, dunque, la Convenzione impone comunque un dovere di prevenzione del finanziamento al terrorismo, a prescindere dalla funzione svolta dall'individuo che commette la violazione. Lo Stato è quindi tenuto a prevenire che i propri organi finanzino il terrorismo. Tuttavia questo stesso finanziamento del terrorismo da parte di un organo dello Stato, secondo l'interpretazione della Corte, non comporta di per sé la responsabilità dello Stato stesso ai sensi della Convenzione (paragrafi 59-61 della sentenza sulle obiezioni preliminari).

La premessa appena fatta serve a comprendere il disorientamento che la pronuncia crea nel rigettare la prima pretesa dell'Ucraina. Infatti, la richiesta dell'Ucraina sembrava coerente con la lettura appena illustrata, laddove richiedeva alla Corte di accertare che la Federazione Russa non avesse preso «*all practicable measures to prevent and counter acts of financing of terrorism committed by Russian public and private actors, in violation of Article 18*» e, conseguentemente, che essa «*immediately prevent all Russian officials from financing terrorism in Ukraine [...]*». La Corte ha tuttavia concluso che l'Ucraina avrebbe richiesto che «*the Court find that the Russian Federation violated its obligations under the ICSFT not because of actions taken by its State officials in their individual capacity but because of the Russian Federation's alleged policy of financing armed groups in eastern Ukraine*» e che, pertanto, la richiesta ricadeva al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 18 ICSFT.

La posizione adottata dalla Corte sembra non tenere in considerazione il fatto che l'Ucraina avesse formulato, ai sensi della ICSFT, due richieste distinte, l'una riguardante la

politica russa di finanziamento al terrorismo (che tuttavia la Corte, coerentemente con la sua precedente pronuncia del 2019, non avrebbe potuto effettivamente discutere nel merito) e l'altra concernente la violazione dell'obbligo di prevenire il finanziamento al terrorismo sia pubblico sia privato. La formulazione utilizzata dalla Corte nel par. 134 della sentenza (oltreché la formulazione già utilizzata dalla stessa Ucraina nelle sue richieste) mette bene in luce questa differenza, laddove si sottolinea che l'Ucraina aveva richiesto di accertare che la Federazione Russa avesse violato la Convenzione perché aveva «*failed to take measures to prevent its State officials from financing terrorism*» e «*failed to direct its officials to refrain from providing assets to groups known to finance terrorism*», mentre non aveva chiesto di accertare che la Federazione Russa stessa avesse finanziato il terrorismo, tramite i propri agenti, come invece la Corte ha ritenuto. Le richieste fatte dall'Ucraina, infatti, sembravano puntare piuttosto ad accertare l'esistenza di un'omissione nell'ambito degli obblighi di prevenzione, che vanno esercitati sia nei confronti dei privati, sia nei confronti di individui che svolgono funzioni ufficiali, pertanto la Corte avrebbe potuto, coerentemente con le precedenti decisioni adottate nello stesso caso, procedere all'analisi nel merito della richiesta. Tuttavia, dopo aver escluso la prima motivazione, la Corte ha correttamente rigettato anche le successive richieste dello Stato ricorrente che, in effetti, sembravano addurre delle motivazioni meno convincenti. Ad esempio, l'Ucraina è persa 'confondere' le misure da prendere a titolo preventivo e le misure investigative, contestando alla Federazione Russa di non aver adottato misure per indagare i reati contestati nell'ambito dell'art. 18, che però impone doveri di prevenzione del finanziamento al terrorismo e non impone un obbligo di investigare (par. 143).

Di conseguenza, non avendo esaminato in maniera dettagliata la prima motivazione e avendo, più comprensibilmente, rigettato le motivazioni seguenti, la Corte ha concluso che non fosse stato dimostrato che la Federazione Russa aveva violato i propri doveri di prevenzione e che dunque non potesse essere ritenuta responsabile della violazione dell'art. 18 ICSFT.

5. Conclusioni

La pronuncia della Corte nel caso *Ucraina v. Russia* costituisce l'epilogo, purtroppo non del tutto soddisfacente, di una vicenda che, sin dall'inizio, era apparsa dall'esito molto incerto, in particolare con riferimento agli obblighi convenzionali previsti dalla ICSFT, sui quali la Corte non aveva ancora avuto modo di pronunciarsi.

La sentenza appare eccessivamente cauta, finanche restrittiva, per certi versi, almeno in relazione agli obblighi previsti dalla ICSFT. In particolare, pur non sorprendendo, l'assenza di qualunque riferimento alla riparazione per l'unica violazione accertata a carico della Federazione Russa sembra privare di un impatto concreto tale accertamento. Un riferimento, anche simbolico, alla soddisfazione, avrebbe potuto attribuire maggiore fermezza alla sentenza. Inoltre, la conclusione negativa circa la violazione della Federazione Russa dell'art. 18 genera confusione circa l'esatta portata dell'obbligo di cooperazione nella prevenzione del finanziamento al terrorismo laddove viene rigettata una richiesta che parrebbe invece coerente con l'impostazione fornita dalla Corte stessa circa gli obblighi degli Stati Parti. E tale conclusione negativa è tanto più discutibile poiché costituisce un precedente giurisprudenziale importante su cui costruire l'interpretazione della Convenzione in futuri casi, in relazione a una disposizione che si può senza dubbio considerare la pietra angolare dell'impianto convenzionale per la prevenzione del finanziamento al terrorismo.

Tale cautela, tuttavia, può forse essere spiegata alla luce del fatto che, com'è noto, un altro contenzioso è attualmente pendente dinanzi alla Corte e vede contrapposti gli stessi Stati, in relazione all'interpretazione della Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio. La Corte potrebbe aver voluto mantenere un approccio cauto nella controversia in commento onde evitare forse un ulteriore inasprimento del contenzioso più recente.

CLAUDIA CANDELMO